




REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO AMBIENTE TERRITORIO E POLITICHE DELLA
SOSTENIBILITA'

Ufficio Foreste e Tutela del Territorio

LINEE GUIDA
PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI ASSESTAMENTO
FORESTALE

(PROCEDURE DI APPROVAZIONE, COFINANZIAMENTO E ATTUAZIONE)

(DGR N.613 DEL 30 APRILE 2008)



PREMESSA

Le presenti linee guida disciplina le procedure di redazione, approvazione, cofinanziamento e attuazione dei Piani di Assestamento Forestale previsti dalla vigente legislazione nazionale (Art.130 R.D.L. n° 3267/23) e regionale (Art. 12 L.R. n° 42/1998).

La pianificazione forestale è uno strumento fondamentale per la gestione delle risorse silvo-pastorali, nonché per i territori su cui insistono, che deve armonizzarsi con gli obiettivi di tutela dei valori presenti nell'ecosistema e con quelli di uso delle risorse.

Nei territori soggetti a vari regimi di protezione (aree protette regionali e nazionali, oasi naturali, riserve ecc...) il presente regolamento deve essere integrato dalla specifica normativa predisposta dagli Enti gestori per tali aree.

Nelle aree della Rete Natura 2000 il presente regolamento dovrà tener conto delle direttive e prescrizioni previste dai Piani di Gestione specifici per tali aree e di eventuali altre misure di conservazione e gestione previste dalla normativa regionale e nazionale.

Gli elementi qualificanti della pianificazione forestale sono:

- la coerenza con il quadro giuridico-legislativo e pianificatorio vigente nell'area;
- la conoscenza delle molteplici risorse presenti, dei processi evolutivi e/o involutivi in atto, delle strutture e delle infrastrutture presenti nell'area;
- il rispetto e la razionalizzazione degli usi, delle consuetudini e delle tradizioni locali legate alla gestione delle risorse agro-silvo-pastorali;
- l'adozione di criteri e di modalità finalizzate a conseguire l'uso sostenibile delle risorse;

Essa deve essere elaborata in modo da pervenire ad uno strumento onnicomprensivo, idoneo a fornire indicazioni esaustive alla proprietà ed alla collettività riguardo alla utilizzazione sostenibile delle risorse ambientali presenti nell'area.

La pianificazione deve essere strutturata in modo da fornire una conoscenza esaustiva del territorio e delle sue risorse, affinché si possa promuovere una tutela attiva del territorio stesso, favorendone lo sviluppo, in un quadro coordinato e multifunzionale, al fine di prevenire i processi di degrado, valorizzare l'ambiente e le risorse esistenti, attivare processi economici, migliorare il quadro socioeconomico locale, accrescere e migliorare la qualità della vita delle generazioni presenti e future.

Sez. 1 – GENERALITA'

Art. 1

Definizioni

Ai fini delle presenti linee guida i termini: piani di assestamento dei beni agro-silvo-pastorali, piani di assestamento forestale, piani economici di utilizzazione, piani di gestione delle risorse forestali, piani particolareggiati per la gestione forestale, altri piani comunque denominati, che procedono ad una pianificazione, nello spazio e nel tempo, delle risorse presenti nei territori boscati, a livello aziendale, di proprietà pubblica e/o privata, ed approvati dalla Regione, sono equiparati.

Le presenti linee guida adottano la dizione di Piano di Assestamento Forestale, di seguito indicato come PAF.

Art. 2

Generalità ed obiettivi

I beni agro-silvo-pastorali dei Comuni e degli altri Enti pubblici sono gestiti ed utilizzati in conformità a piani di assestamento forestale (Art.12 L.R. n.42/1998).

A norma dell'Articolo 130 del R.D.L. 30-12-1923 n.3267, le prescrizioni previste dal Piano di Assestamento Forestale sono parificate a tutti gli effetti di legge alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale di cui all'articolo 10 del citato R.D.L. 30-12-1923 n.3267 e, limitatamente ai territori assoggettati ad assestamento il P.A.F. sostituisce per la parte amministrativa il "*Regolamento di attuazione recante le norme per il taglio dei boschi*" di cui alla D.G.R. 1734/99 e successive modifiche, assumendo carattere di obbligatorietà.

I PAF devono essere redatti esclusivamente da tecnici abilitati all'esercizio della professione e iscritti all'albo dei Dottori Agronomi e Forestali, sezione A;

I PAF redatti per la prima volta sono denominati piani di primo impianto. Per revisione si intende, invece, una redazione del PAF compilata contestualmente allo scadere del piano e comunque entro e non oltre i 5 anni successivi alla scadenza stessa. Scopo della revisione è di aggiornare il piano scaduto accertando variazioni di provvigioni, di modelli colturali, del particellare, della cartografia e dei numerosi altri dati e notizie raccolti in precedenza.

I PAF, sia quelli di primo impianto che le revisioni, dovranno avere un periodo di validità di anni dieci; la revisione potrà essere anticipata qualora, in conseguenza di calamità naturali o incendi, la superficie assestata subisca modifiche tali da pregiudicare l'applicabilità del PAF.

Sez. 2: LA STRUTTURA ED I CONTENUTI DEL PIANO

Art. 3

Perimetrazione, uso del suolo

L'asestatore dovrà tenere conto del perimetro della proprietà agro-silvo-pastorale da asestare, quale risulta dai documenti catastali e di proprietà, e delimitarla sul terreno mediante un'appropriata segnaletica su piante o posta su pietre inamovibili. Si dovrà procedere inoltre alla delimitazione del particellare con colore a smalto. I confini sul terreno dovranno corrispondere fedelmente a quelli riportati su mappa, la segnaletica dovrà essere discreta, per evitare un forte impatto estetico, ma dovrà essere altrettanto visibile quanto più difficile sia l'individuazione dei confini sul terreno.

Il territorio in esame sarà distinto nelle seguenti categorie di uso del suolo:

- **BOSCO;**
- **FORMAZIONI ARBUSTIVE (ARBUSTETI TERMOFILFI, MACCHIA, GARIGA);**
- **PASCOLO;**
- **IMPRODUTTIVO;**
- **IMPIANTI DI ARBORICOLTURA -RIMBOSCHIMENTI**

Bosco

Ai fini del presente regolamento si definisce bosco l'area coperta da vegetazione arborea forestale, di origine naturale o artificiale con una superficie minima di m² 2000, una larghezza minima di m 20 e un'area di incidenza non inferiore al 20% come definito dalla D.G.R. 956/2000.

Sono, altresì, da considerarsi bosco le aree temporaneamente prive di copertura forestale, per cause naturali o artificiali, come le aree bruciate e aree di recente utilizzazione (tagliate recenti).

Formazioni arbustive

Rientrano in questa definizione le categorie fisionomiche di I livello della Carta Forestale Regionale definite come: arbusteti termofili , macchia e gariga

Pascolo

Rientrano nella categoria di pascolo l'insieme dei terreni in cui l'attività zootecnica costituisce la destinazione d'uso prevalente e che ospitano:

- prati pascoli con prevalente destinazione a pascolo;
- pascoli rivestiti di cotico erboso permanentemente destinati alla produzione foraggera;
- - pascoli arborati con copertura vegetale o arborea inferiore al 20%;
- - pascoli cespugliati con copertura formata da cespugli ed arbusti per una superficie inferiore al 40%.

Improduttivo

Categoria d'uso del suolo sul quale la vegetazione è assente o quasi del tutto assente per diverse cause e vengono distinte in :

- - Attualmente non produttive (ai fini forestali): si tratta essenzialmente delle radure e degli incolti e cioè di quelle aree non aventi destinazione evidente e ben definita.
- - Permanentemente non produttive (ai fini forestali):

Improduttivi per natura:

- affioramenti rocciosi e macereti;
- corsi d'acqua, laghi, paludi, alvei, rive.

Improduttivi per destinazione (ai fini forestali)

- culture agrarie di qualsiasi tipo;
- strade di qualsiasi ordine e grado;
- linee elettriche, telefoniche, idriche;
- cave e miniere ecc.

Formazioni forestali

La classificazione delle formazioni forestali potrà fare riferimento alla Carta Forestale della Regione Basilicata.

Art. 4

Contenuti del piano di assestamento forestale

Ogni piano di gestione dovrà essere composto dai seguenti elaborati:

- **LA RELAZIONE TECNICA;**
- **LA COMPARTIMENTAZIONE DELLA FORESTA;**
- **IL RILIEVO TASSATORIO;**
- **IL CALCOLO E LA STIMA DELLA PROVVIGIONE LEGNOSA;**
- **L'ASSESTAMENTO DEL BOSCO;**
- **IL REGISTRO PARTICELLARE;**
- **IL PIANO DEGLI INTERVENTI;**
- **LA CARTOGRAFIA;**
- **IL REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE;**
- **IL REGISTRO DI GESTIONE (LIBRO ECONOMICO);**

Art. 5

Contenuto della relazione tecnica

La relazione tecnica conterrà una prima parte di inquadramento generale con descrizione della proprietà silvo-pastorale, ubicazione geografica, orografia, idrografia, geologia, pedologia, fenomeni di dissesto, clima, tipologie vegetazionali presenti, fauna.

Nella seconda parte si dovranno riportare le notizie storiche ed economiche che hanno caratterizzato l'evoluzione del complesso boscato (con un prospetto delle utilizzazioni pregresse); oltre ai dati salienti relativi al bacino insediativo e alla popolazione gravante sulla proprietà, si descriveranno le attività antropiche collegate al bosco.

Con riferimento alla cartografia si analizzeranno i vincoli pianificatori in vigore in modo da coordinare tali vincoli alle scelte assestamentali e selvicolturali più opportune (esistenza aree protette, biotopi, siti della rete natura 2000, piano cave, piani comunali di utilizzo delle aree turistico-ricreative, piani stralcio di bacino, programma regionale di lotta alla siccità, esistenza di progetti che interessano l'area, anche se non ancora realizzati ma in via di approvazione e piani paesistici). Particolare attenzione deve essere posta in sede di gestione nel caso in cui l'area ricada in uno dei Parchi naturali in relazione alla zonizzazione del parco stesso (riserve integrali, speciali ecc.) e all'eventuale normativa specifica esistente.

Si delinearanno le scelte selvicolturali ed assestamentali, motivandole sia dal punto di vista tecnico-pianificatorio sia dal punto di vista economico sociale;

In relazione alle proposte colturali dovranno essere individuate le infrastrutture esistenti e quelle ritenute essenziali per la gestione del bosco.

Art. 6

Compartimentazione della foresta

La compartimentazione della foresta avrà come unità territoriali di base: le particelle e le comprese.

- a) **Particella**: unità planimetrica-territoriale e unità di gestione tecnica del Piano. Potranno avere un'estensione minima di 2 ettari fino ad alcune decine di ettari (30-40 ha), per quelle a funzione produttiva e di 40-50 ettari (anche superfici maggiori) per quelle a funzione protettiva.
- b) **Compresa**: unità organiche della pianificazione assestamentale. Esse sono costituite da un insieme di particelle, non necessariamente contigue, con medesime attitudini, funzioni e destinazione assegnate .

Il numero e il tipo di comprese da costituire dipendono dalla variabilità delle forme di governo e/o di trattamento dei soprassuoli, oltre che dalla loro diversità ecologico-attitudinale e dovranno essere distinte in:

- **COMPRESSE TIPICHE o ORDINARIE** in cui la produzione legnosa costituisce un'opzione prevalente;
- **COMPRESSE SPECIALI** in cui la funzione produttiva risulta ridotta o ancora poco evidente; in tal caso possono essere suddivise ulteriormente come segue:
 - o **colturali**, nei casi in cui il sistema selvicolturale non è ancora definito, ad esempio boschi giovani o non destinati alla produzione, sui quali si renderà necessario comunque intervenire con tagli di miglioramento (diradamento, avviamento all'alto fusto);
 - o **protettive** qualora aggregino particelle escluse dalla produzione legnosa ed anche da interventi di miglioramento; si tratta dunque di comprese inattive come quelle di alta quota, in zone scoscese o franose oppure di particelle di bosco degradato, dove sia possibile prevedere una evoluzione naturale dell'ecosistema;
 - o **di altro tipo** qualora siano formate da particelle sulle quali sia in atto o sia prevista una prevalente attività ricreativa, particelle ove sia possibile esplicitare la normale attività selvicolturale, o nel caso di aree a protezione integrale o in tutte le aree non ricomprese nelle precedenti categorie.

Art. 7

Particellare

La particella è l'unità tecnica di gestione del piano e dovrà essere delimitata da confini facilmente individuabili e possibilmente coincidenti con linee fisiografiche (fossi, linee di cresta, strade, ruscelli ecc.). La particella forestale dovrà essere caratterizzata da condizioni omogenee di clima, suolo e soprassuolo.

Formazione del particellare:

La suddivisione particellare può essere realizzata mediante una prima fase di elaborazione cartografica basata sull'utilizzo di cartografia di base, foto aeree, e/o telerilevamento ed una fase di ricognizione a terra, in cui si effettua la verifica del particellare di massima.

Ogni particella, identificata con un numero, dovrà essere attribuita ad una compresa e delimitata mediante idonea confinazione in campo con vernice indelebile di colore rosso o giallo, su piante, rocce, termini lapidei integrata dalla relativa numerazione.

I limiti interni del particellare saranno evidenziati con linea singola, posta ad altezza uomo, mentre quelli di proprietà con altri Enti o privati con doppia linea.

Nelle revisioni si cercherà di mantenere il particellare preesistente e le vecchie numerazioni e si descriverà l'accorpamento o la suddivisione di particella, assegnando alle nuove i numeri di quelle

soppresse, o uno successivo alla numerazione progressiva.

Per ogni particella si dovrà effettuare una descrizione particellare nella quale si riportano i principali parametri qualitativi e quantitativi del bosco, la descrizione ecologica, le prescrizioni per le forme di trattamento, per la ripresa, per gli interventi colturali e per i miglioramenti.

Nel caso siano presenti all'interno di una particella inclusi di tipologia differente è possibile definire delle sottoparticelle, che verranno cartografate, descritte e identificate con una lettera.

Art. 8

Inventariazione della foresta, rilievo dendro-crono-auxometrico

Le particelle costituiscono le unità omogenee sulle quali si andranno a rilevare i dati dendro-auxometrici. La massa legnosa può essere rilevata con metodi analitici o sintetici. Il livello di precisione richiesto dipenderà dalla funzione e destinazione della compresa in cui si opera.

Nelle comprese dove la produzione legnosa assume una importanza prevalente sarà richiesta una maggiore precisione, specie in quelle in cui si prevede di intervenire nel periodo di validità del piano.

La stima dei parametri dendro-auxometrici potrà essere effettuata mediante:

- cavallettamento totale (fustaie: per classi diametriche di ampiezza di 5cm);
- campionamento con aree di saggio di estensione minima di 2000 m² nelle fustaie e di 500 m² nei cedui ;
- campionamento con prove relascopiche diametriche;
- campionamento con prove relascopiche adiametriche;
- rilievi ipsometrici;
- rilievi finalizzati alla stima dell'età, da eseguirsi solo sui boschi coetanei o coetaneiformi mediante trivella di *Pressler*, conta dei cerchi annuali sulle ceppaie e/o notizie storiche;
- rilievi finalizzati alla stima degli incrementi medio e corrente.

Il diametro minimo di cavallettamento è di 7,5 cm .

Per le comprese protettive o comunque in quelle dove la produzione legnosa non riveste una importanza prevalente si potrà procedere con metodi sintetici e speditivi.

La numerosità dei punti di campionamento deve essere correlata al grado di omogeneità strutturale dei popolamenti.

La delimitazione delle aree di saggio dovrà essere segnalata sulle piante esterne mediante vernice di colore differente da quella utilizzata per il particellare e riportate in cartografia con un numero progressivo.

Per le aree relascopeche andrà segnato il punto di stazione con un numero progressivo dell'area stessa.

Art. 9

Il calcolo e la stima della provvigione legnosa

La metodologia seguita per la determinazione della provvigione va descritta nel capitolo relativo ai risultati dei rilievi.

I rilievi tassatori costituiranno la base per il calcolo della provvigione legnosa; qualora non siano disponibili tavole di cubatura idonee allo scopo, potranno essere utilizzate quelle predisposte dall'ISAFa per l'IFNI, oppure se ne potranno costruire di locali, una per ogni compresa, mediante l'abbattimento di alberi modello.

Il numero degli alberi modello varierà in funzione della omogeneità della fertilità stazionale e dalla variabilità diametrica. Gli esemplari selezionati come albero modello saranno numerati e regolarmente martellati dal tecnico incaricato. Gli stessi alberi modello potranno essere utilizzati per le analisi incrementali.

L'abbattimento degli alberi avrà luogo a seguito della relazione di taglio presentata dal proponente il piano e firmata dal tecnico incaricato e approvata dall'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio.

Art. 10

Registro particellare

Descrizioni particellari: Deve riportare tutte le informazioni utili e gli elementi di sintesi fondamentali e significativi per la gestione puntuale delle singole particelle forestali. Le informazioni riportate devono essere almeno le seguenti:

- Dati anagrafici e di carattere generale (dati stazionali, toponimi);
- caratteristiche morfologiche e geopedologiche;
- descrizione dettagliata del soprassuolo forestale;
- principali dati dendro-auxometrici;
- programma degli interventi selvicolturali (per anno, oppure per periodo, tipo, descrizione) con indicazione della ripresa se prevista ;
- programma di gestione delle sub-particelle e/o inclusi particellari, se diverso rispetto a quello delle particelle;
- indicazioni specifiche sui criteri di esecuzione dell'intervento di utilizzazione, se per motivi particolari questo deve essere svolto con criteri diversi dalla normalità, per tecnica di lavoro, di esbosco ed organizzazione del cantiere.

- problematiche particolari e suggerimenti per la revisione/aggiornamento del piano;
- condizioni della viabilità forestale;

Art. 11

L'asestamento del bosco

Scopo della pianificazione assestamentale è quello di ricondurre i soprassuoli ad un livello di maggiore efficienza funzionale.

È compito del tecnico assestatore optare per uno dei diversi metodi assestamentali, provvigionali o colturali, meglio confacenti al complesso forestale da assestare.

Nel caso dei boschi a fruizione turistico ricreativa, è necessario che la descrizione della situazione in atto contenga dati sull'intensità e sulle modalità di fruizione, nonché sulle infrastrutture delle aree ricreative. Ai fini gestionali andranno distinte le aree a fruizione intensiva rispetto a quelle a fruizione ridotta. Si potrà prevedere un programma di interventi e norme di regolamentazione che facilitino la gestione di tali aree.

Le scelte metodologiche effettuate relative alla ripresa e al piano dei tagli saranno motivate sulla base di considerazioni oggettive sullo stato e la consistenza dei popolamenti forestali nonché sulle priorità di intervento delle singole particelle.

Art. 12

Il piano degli interventi

Il piano degli interventi rappresenta la programmazione esecutiva delle prescrizioni previste per ogni singola particella. Esso scaturisce dall'accurato studio di ogni singola particella, ed è legato al modello colturale prescelto e agli obiettivi prefissati .

L'elaborato si riferisce sia ai tagli di utilizzazione (piano dei tagli) che ai tagli colturali, fitosanitari, di ricostituzione, di miglioramento dei cotici, di sistemazioni dei terreni, di apertura e manutenzione delle piste forestali, di rimboschimento ecc...

Nella redazione del piano degli interventi si debbono separare gli interventi di carattere produttivo dagli interventi che costituiscono un onere per la gestione.

Il prospetto del piano dei tagli porterà in elenco per ogni anno di validità del piano le particelle con la relativa massa provvigionale, il prelievo previsto o ripresa per ettaro, la ripresa della particella e in percento della provvigione.

L'ordine di priorità dei tagli dipenderà dai tempi di attesa (numero di anni trascorsi dall'ultima utilizzazione) o da particolari motivi di urgenza, dovuti sia a situazioni selvicolturali , strutturali e/o fitosanitarie.

Si dovrà indicare per ogni particella oltre al tipo di intervento, il tipo e la modalità di esbosco che

possa arrecare meno danno al soprassuolo.

L'Ente proprietario è tenuto alla compilazione annuale del registro di gestione, allegato al piano secondo le istruzioni in esso riportato, su cui andranno registrati tutti i prelievi e le migliori effettuate e le relative particelle interessate. Sul registro di gestione, inoltre, andranno specificate le modalità di esbosco ed eventualmente la specie utilizzata in caso di rimboschimento e la sua provenienza.

A seguito di cause impreviste (calamità naturali, attacchi parassitari, errori di calcolo, ecc.) l'Ente proprietario, potrà variare l'impostazione del piano dei tagli sia nell'abbinamento delle particelle che nell'anno del taglio, previo parere della Commissione Tecnico Amministrativa che avrà valutato le motivazioni addotte a tale richiesta.

Art. 13

La ripresa

Per ripresa si intende la massa legnosa prelevata nelle particelle che vanno al taglio durante il periodo di validità del Piano.

La ripresa in termini di massa deve essere differenziata per ogni compresa e determinata per tutte le particelle al taglio, secondo i principi dell'assestamento forestale e con criteri prudenziali.

Essa non deve mai essere superiore all'incremento corrente e/o periodico.

Nelle fustaie la ripresa comprende la massa principale e la massa intercalare.

Nei cedui la ripresa planimetrica dovrà essere calcolata di preferenza con il metodo planimetrico organico.

Art. 14

I pascoli

Il Piano di Assestamento Forestale dovrà riportare la superficie totale dei pascoli, evidenziare le problematiche ad esso legate e, se opportuno, elaborare un piano di miglioramento dei pascoli. In quest'ultimo caso deve essere stabilito il carico massimo ammissibile, il periodo e turno di utilizzazione in rotazione dei diversi comparti e le modalità e le aree da sottoporre a miglioramento, nel rispetto del "Regolamento per il pascolo sul demanio pubblico", D.C.R. del 23.03.1999, n.1085 .

Art. 15

Usi Civici

Il piano deve contenere una sezione sugli usi civici e sui diritti reali esercitati e vigenti sul territorio oggetto di pianificazione (L.R. n° 57 del 12 settembre 2000 e ss.mm).

La sezione deve fornire indicazioni sulle superfici oggetto di uso civico, sui vari tipi di diritti di uso civico e i criteri di esercizio degli stessi.

Deve essere verificata la possibilità attuale di soddisfacimento dei diritti di uso civico assicurando la salvaguardia del patrimonio silvo-pastorale eventualmente disciplinandoli nella quantità totale di disponibilità e nella distribuzione territoriale (proponendo modifiche ai regolamenti esistenti).

Art. 16

Misure di salvaguardia della biodiversità

I biotopi forestali caratteristici, sia che si tratti di fitocenosi caratteristiche, sia che si tratti di aree con la presenza di specie rare, stagni e zone umide, emergenze saranno sottoposti a misure di gestione che ne preservino lo stato attuale.

Alberi di particolare pregio estetico, alberi vetusti, alberi monumentali, alberi di specie rare andranno censiti e salvaguardati con opportune misure predisposte caso per caso.

Art. 17

Cartografia e strati informativi

La cartografia dei Piani utilizza, se disponibile, come base cartografica la Carta Tecnica Regionale (CTR 1:10000) per il territorio interessato da essa o qualsiasi altra base cartografica idonea reperibile. Gli elaborati cartografici dovranno essere forniti anche in formato vettoriale, con sistema-*datum* UTM33 ED50; UTM33 WGS84 o GAUSS BOAGA-Roma 40 in formato shape (.shp) o dxf o dwg.

Il piano deve essere corredato dai seguenti allegati cartografici:

- **Carta di inquadramento generale** dell'area sulla quale dovrà essere riportata la perimetrazione della proprietà e del complesso forestale da assestare a scala 1:25000 ;
- **Carta catastale** che evidenzierà le particelle catastali in scala 1:10000; essa potrà essere aggiornata sulla base di certificati catastali o di eventuali altri documenti ufficiali. Potrà essere ottenuta per mosaicatura di più fogli di mappa e dovrà riportare un quadro d'unione dei fogli di mappa. Con opportuna simbologia si riporteranno i confini di proprietà indicando i perimetri incerti e la posizione degli eventuali cippi di confine.
- **Carta assestamentale (silografica)** in scala 1:10000, che riporterà le comprese e la divisione particellare. Nel caso di piccoli complessi assestamentali anche a scala 1:5000. I numeri delle particelle saranno riportati in nero e saranno ben evidenti; anche i confini di particella saranno evidenziati in nero, mentre le comprese dovranno essere colorate seguendo le indicazioni sotto elencate:

- boschi a prevalente funzione produttiva: *gamma del verde*;
 - boschi di protezione: *gamma del rosso*;
 - popolamenti transitori: *gamma dell'arancio*;
 - pascoli: *gamma del giallo*;
 - improduttivi: *gamma del blu*;
 - rimboschimenti: *gamma del rosa*;
 - aree ricreative: *bande verticali blu*;
- **Carta dei vincoli** nella quale dovranno essere riportati i vincoli esistenti sul territorio oggetto della pianificazione forestale (vincolo idrogeologico, vincolo paesaggistico, zonizzazione aree parco, aree della Rete Natura 2000, zonizzazione del rischio idrogeologico e qualsiasi altro vincolo gravante sull'area) in scala 1:10000 ;
 - **Carta bianca** con ubicazione delle aree di saggio e il relativo numero in scala 1:10000;
 - **Carta degli interventi colturali**, in scala 1:10000;
 - **Carta della viabilità, dei miglioramenti e di opere progettate** con riportate le strade e le piste esistenti, gli interventi di miglioramento previsti in scala 1:10000;
 - **Carta degli aspetti di dettaglio (se previsti)** (aree attrezzate, opere progettate ecc...) in scala 1:5000;

Potrà essere inserito ogni altro allegato cartografico ritenuto necessario per il miglior inquadramento del comprensorio forestale da assestare. La carta bianca e quella della viabilità andranno generate in banca dati su due strati differenti ma potranno essere stampate su un unico allegato.

Art. 18

Il regolamento di applicazione

Al Piano di Assestamento Forestale dovrà essere allegato un regolamento di applicazione, conforme al presente regolamento, in cui si dovranno stabilire:

- 1) le disposizioni generali relative al piano, che dovranno garantire la corretta esecuzione di quanto pianificato, le modalità di stesura del registro di gestione, le modalità di taglio e l'utilizzo dei fondi accantonati per le miglorie boschive;
- 2) le norme integrative o sostitutive della normativa vigente per il taglio dei boschi in assenza di Piani di Assestamento "Regolamento di attuazione recante le norme per il taglio dei boschi" di cui alla D.G.R. 1734/99 e successive modifiche e alle PMPF;
- 3) l'elencazione degli usi civici consentiti in accordo con la L.R. del 12.09.2000, n.57 e con

eventuali regolamenti comunali sugli usi civici ;

- 4) le prescrizioni sulle caratteristiche tecniche della viabilità forestale e sulla fruizione della nuova viabilità di servizio, che dovrà essere conforme alla normativa vigente;
- 5) le disposizioni relative alla regolamentazione del pascolo (chiusura al pascolo ove necessaria) basate sulle esigenze assestamentali del comprensorio, pur sempre nel rispetto del “*Regolamento per il pascolo sul demanio pubblico*” D.C.R. del 23.03.1999, n.1085;
- 6) la regolamentazione sulla fruizione turistico ricreativa del bosco, mediante norme di carattere generale che garantiscano la conservazione degli ecosistemi;
- 7) gli indirizzi gestionali per le aree sottoposte a vincoli (siti della rete natura 2000, riserve naturali, ecc...).

Il regolamento, relativamente al territorio assoggettato ad assestamento forestale, sostituisce ed integra il “*Regolamento di attuazione recante le norme per il taglio dei boschi*” di cui alla D.G.R.1734/99 e successive modifiche.

Art. 19

Registro di gestione (libro economico)

In esso vanno riportati cronologicamente per anno e data di avvio, tutti gli interventi e le iniziative, di qualsiasi natura, ordinari e straordinari, che saranno eseguiti all'interno del territorio pianificato.

Il registro degli interventi deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- anno;
- descrizione del tipo di intervento;
- estremi dell'atto amministrativo in base al quale viene eseguito l'intervento;
- nominativo del soggetto esecutore dell'intervento;
- movimentazione finanziaria.
- avvenimenti non programmati verificatisi nel corso dell'anno.

Il registro degli interventi è strutturato dal tecnico e vidimato dall'Ente pubblico proprietario del bosco. E' presentato già vidimato alla Regione unitamente alla proposta di PGF per l'approvazione. La conservazione ed aggiornamento del registro è competenza dell'Ente proprietario.

Art. 20

Situazioni impreviste

In presenza di situazioni non riconducibili alle tipologie previste nei precedenti articoli che comportino difficoltà applicative delle presenti norme, e per quanto non dettagliato nei precedenti

articoli, le soluzioni andranno concordate con l'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della Regione Basilicata.

Sez. 3: LE PROCEDURE TECNICO-AMMINISTRATIVE ED I CONTROLLI

Art. 21

Finanziamento dei PAF e procedure amministrative

La L.R. del 10 novembre 1998, n. 42 prevede, all'art.12 comma 15, un finanziamento per la redazione dei Piani di Assestamento Forestale a seguito di formale richiesta, da parte di Enti o privati, inviata all'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio – Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità, Regione Basilicata..

La superficie minima da assestare non dovrà essere inferiore a 100 ettari.

La Regione Basilicata al fine di promuovere ed incentivare la pianificazione forestale concede un contributo per la redazione dei Piani di Assestamento Forestale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nella misura del:

- **70%** del costo di redazione per gli *Enti Pubblici*
- **50%** del costo di redazione per i *Privati e/o loro Associazioni*

Alla richiesta di finanziamento dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 1) delibera di incarico dell'Ente proponente o lettera di incarico, se si tratta di privati, secondo il disposto dell'art.2;
- 2) relazione di accompagnamento redatta dal tecnico incaricato contenente indicazioni generali su: proprietà da assestare, superficie del comprensorio (boschi, pascoli, s. improduttiva), modalità di esecuzione del Piano di Assestamento, metodologie da utilizzare, vincoli esistenti, tipo di manodopera, tempi di realizzazione;
- 3) preventivo di spesa redatto in conformità al prezzario regionale per la redazione dei Piani approvato con D.G.R. n° 2814 del 7 dicembre 2004;
- 4) dichiarazione di adesione da parte di privati proprietari di boschi che vogliano includerli nel Piano d'Assestamento;
- 5) deleghe di Enti pubblici proprietari di boschi che vogliano far realizzare il PAF da altri Enti (Enti Delegati e/o consorzi di comuni);

L'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio provvede a redigere una graduatoria delle richieste pervenute entro il 31 maggio di ogni anno basandosi sulle seguenti priorità:

- 1) richieste prodotte da Enti pubblici;
- 2) aree naturali protette e siti Natura 2000;
- 3) piani di primo impianto;
- 4) data di acquisizione della richiesta;
- 5) revisioni;

Sulla base delle graduatorie, verificata la congruità del preventivo pervenuto, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili, l'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio dispone il finanziamento delle richieste.

Si potranno effettuare incontri preventivi tra i tecnici redattori dei Piani e l'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio sugli indirizzi progettuali del piano.

Art. 22

Concessione di proroghe, presentazione del piano

L'atto amministrativo di concessione del contributo conterrà le modalità, le prescrizioni e il periodo di tempo entro cui redigere il piano.

In caso di mancata presentazione del piano, nei tempi prescritti sarà possibile richiedere una proroga, per motivate ragioni.

I proponenti inviano in via ufficiale i Piani in forma sfasciolata unitamente ai file relativi al particellare forestale (formato *shp.*, *dwg.*, o *dxf.*) per la istruttoria la quale prevede dei sopralluoghi in campo da parte dei funzionari preposti.

Art. 23

Istruttoria e collaudo del Piano

I Tecnici Istruttori effettueranno operazioni di controllo e di accertamento in campo inerenti:

- la confinazione particellare;
- le risultanze delle indagini dendro-auxometriche mediante verifiche a campione delle aree di saggio;
- il calcolo della ripresa;
- la funzione assegnata ai comprensori boscati;

- il controllo dei criteri di gestione e degli indirizzi selvicolturali proposti dal tecnico;
- la verifica delle tipologie forestali individuate e cartografate;

Le direttive riportate nel verbale redatto dal funzionario preposto al controllo avranno carattere vincolante per l'assestatore.

A seguito del sopralluogo l'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio redigerà l'istruttoria tecnica, prescrivendo eventuali rettifiche o integrazioni precisate in sede di sopralluogo.

Ad istruttoria conclusa i proponenti inviano i Piani, in versione definitiva, opportunamente rilegati, in numero di copie riportato nel prospetto seguente:

Numero copie del Piano di assestamento da presentare

Descrizione	Complesso assestato NON RICADENTE in Aree Naturali Protette e Rete Natura 2000*	Complesso assestato RICADENTE in Aree Naturali Protette
n. copie	5	6

**I Piani ricadenti, in tutto o in parte nei siti della Rete Natura 2000 debbono essere sottoposti a procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. 357/1997, e presentati all'Ufficio regionale competente.*

I Piani debbono essere presentati all'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, dopo aver ottemperato all'adozione dello stesso mediante Deliberazione di consiglio dell'Ente e affissione presso gli Albi Pretori degli Enti interessati, unitamente alle osservazioni pervenute.

Oltre alle copie cartacee i Piani deve essere consegnata una copia in formato elettronico (su CD o altro supporto informatico) con le seguenti caratteristiche:

Testi: i file contenenti testi preferibilmente in formato *pdf* o formato *Word* per Windows con estensione *doc*, *rtf*, o *txt*.

Tabelle e dati: i file contenenti tabelle e dati preferibilmente in formato Excel o Access per Windows con estensione: *xls*, *mdb* o *dbf*;

Dati geografici e tavole: *shapefile* (GIS, Arcview 3.x) o in alternativa file con estensione *dxf* o *dwg*.

Art. 24

Approvazione, esecutorietà del PAF

La Commissione Tecnico-Amministrativa esprime, entro 90 gg. dalla sua ricezione, il proprio parere suffragato dall'Istruttoria Tecnica.

In caso di richiesta di integrazioni o modifiche da parte della C.T.A., l'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio convoca la conferenza di servizi.

I piani ricadenti in aree protette, regionali o statali, debbono essere approvati dagli Enti gestori delle stesse.

I piani ricadenti, parzialmente o per intero, in aree della Rete Natura 2000 debbono essere sottoposti alla procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.

L'esito positivo dell'istruttoria e l'acquisizione delle autorizzazioni citate, comporterà la trasmissione degli atti, tramite l'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, alla G.R. per l'approvazione. Il Piano di Assestamento Forestale approvato viene pubblicato sul B.U.R. e reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta Regionale. A partire da tale data esso è parificato alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

Art. 25

Liquidazione del contributo regionale

Il contributo regionale verrà liquidato secondo le seguenti modalità:

- **10%** del contributo regionale ad avvenuta comunicazione di inizio lavori trasmessa dal proponente il piano e sottoscritta dal tecnico incaricato della redazione;
- **40%** del contributo regionale per stato di avanzamento ad ultimazione delle operazioni di delimitazione del particellare e dell'esecuzione di almeno il 50% dei rilievi di cui all'art.8 e previsti nel preventivo di spesa di cui all'art. 20 comma 3 del presente regolamento;
- **50%** a saldo ad approvazione del Piano con D.G.R.;

Per i soggetti privati l'erogazione avverrà previa presentazione di polizza fidejussoria (anticipo e stato di avanzamento).

Sez. 4: ATTUAZIONE DEL PIANO E REGISTRO DEI PIANI DI ASSESTAMENTO FORESTALE

Art. 26

Attuazione del piano

Il soggetto committente, una volta approvato il piano, è tenuto all'attuazione dello stesso entro un anno dalla sua approvazione.

Il soggetto attuatore dovrà far pervenire all'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio una comunicazione di taglio relativa all'attuazione del Piano con allegato il piedilista di martellata e gli elaborati di stima della ripresa prevista nel piano dei tagli e/o nel piano degli interventi di miglioramento.

Per la martellata il soggetto attuatore deve avvalersi di tecnici abilitati all'esercizio della professione

forestale.

Nella comunicazione dovrà essere riportata la data di approvazione del Piano, l'anno del piano dei tagli al quale si dà attuazione, il comune (nei casi di piani comprensoriali), la località d'intervento, nonché le particelle con relativa superficie.

Congiuntamente al piedilista di martellata e agli elaborati di stima dovranno essere predisposti, a cura del tecnico incaricato, il capitolato d'oneri e il verbale di assegno e stima relativi al lotto boschivo da utilizzare.

Entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione l'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio rilascia il parere di conformità al piano.

Il soggetto attuatore è tenuto ad aggiornare il libro economico/registro degli eventi allegato al piano, entro l'anno solare in cui sono state effettuate le utilizzazioni, secondo le istruzioni in esso riportato; in esso andranno registrati i prelievi e le migliorie effettuate e le relative particelle. Andranno inoltre specificate le modalità di esbosco ed eventualmente la specie utilizzata in caso di rimboschimento e la sua provenienza. Tale registro potrà essere oggetto di controllo da parte della Commissione Tecnico Amministrativa.

Le utilizzazioni annue non dovranno superare la ripresa prevista dal piano dei tagli.

È ammessa un tolleranza massima del 20% superiore alla ripresa prevista sempre che tale maggiorazione non comprometta la stabilità e la funzionalità del popolamento interessato.

Per la stima della ripresa il tecnico dovrà utilizzare la stessa tavola di cubatura utilizzata nel piano mentre la massa legnosa commerciale si può stimare con uno dei metodi di stima suggerito dalla letteratura forestale.

Nel caso in cui l'attuazione del piano comporta difformità con le previsioni di piano tali da modificare l'impostazione dello strumento di pianificazione (es. cambio della cronologia del piano dei tagli, ripresa eccedente il 20%, ecc...), si dovrà proporre una variante al piano con una relazione tecnica dettagliata specificando le cause della difformità.

La C.T.A. esprime il parere entro 60 giorni dalla presentazione della relazione di variante al piano che dovrà essere approvata dalla Giunta Regionale.

Nel caso di piani rientranti in aree protette e siti della rete natura 2000 la variante dovrà seguire lo stesso iter di approvazione del piano.

Durante la utilizzazione un tecnico incaricato dall'Ente appaltante procederà al rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco e all'assegno delle piante sottocavallo.

Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa si intende chiusa.

Successivamente a tale scadenza dovrà essere effettuato il collaudo del lotto eseguito, per conto dell'Ente appaltante, da un tecnico Forestale incaricato.

Art. 27

Registro dei Piani di Assestamento Forestale

La Regione istituisce il Registro dei Piani di Assestamento Forestale, che si compone delle seguenti sezioni:

- 1) **Sezione PAF: RICHIESTA FINANZIAMENTO** nella quale sono riportati i PAF per cui è stato richiesto finanziamento regionale.
- 2) **Sezione PAF: ISTRUTTORIA** nella quale sono iscritti tutti i PAF presentati alla Regione per l'approvazione;
- 3) **Sezione PAF: ESECUTIVI** nella quale sono iscritti tutti i PAF approvati dalla Regione e resi esecutivi.

Il Registro è conservato presso l'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio del Dipartimento Ambiente Territorio e Politiche della Sostenibilità della Regione Basilicata che ne cura l'aggiornamento.

Art. 28

Norme abrogate

Le presenti linee guide sostituiscono il “*Regolamento per la redazione e l’attuazione dei Piani di Assestamento Forestale*” di cui alla D.G.R. n.2514 del 30 dicembre 2002.

È abrogata la D.G.R. n.1415 del 5 maggio 1998 “procedura per la richiesta dei finanziamenti relativi ai PP.AA.FF.

L’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio sentita la C.T.A. può, in qualsiasi momento, proporre alla Giunta Regionale eventuali modifiche, aggiornamenti e integrazioni del presente regolamento, che si rendano necessari per motivazioni tecnico-legislative.